

Imposta di
bollo assolta
virtualmente

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA MILITARE

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO DI

ANCONA

CONTRATTO N. ____ DI REPERTORIO IN DATA _____

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO

DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N.

36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESA LA REDAZIONE DEL

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LA REDAZIONE

DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SULLA BASE DEL DIP

RELATIVO ALLA SEGUENTE ESIGENZA INFRASTRUTTURALE:

“INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE

CAPRIATE LIGNEE TESE 277 E 279”. CUP D77B25000030001 - CIG

BA313DDEDB.

a1. Oneri per il Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica

(PFTE)€ 173.565,50

a2. Oneri per servizio Geologo.....€14.718,73

a3. Oneri per il Servizio di Progettazione esecutiva (PE).....€ 111.938,07

b1. Oneri previdenziali INARCASSA (4% su a1+a3).....€ 11.420,14

b2. Oneri previdenziali EPAP (4% su a2).....€ 588,75

c. IVA 22%.....€ 68.690,86

d. TOTALE SERVIZIO (a+b+c).....€ 380.922,05

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 3 – IMPORTO CONTRATTUALE	7
ARTICOLO 4 – I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)	7
ARTICOLO 5 – PAGAMENTI.....	8
ARTICOLO 6 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	10
ARTICOLO 7 – APPROVAZIONE CONTRATTO E CONTROLLI	10
ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE	11
ARTICOLO 9 – DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	13
ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	13
ARTICOLO 11 – PENALITÀ.....	15
ARTICOLO 12 – RITARDI NEI PAGAMENTI.....	16
ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO.....	16
ARTICOLO 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	18
ARTICOLO 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	19
ARTICOLO 16 – CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE	19
ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE	20
ARTICOLO 18 – TUTELA DEL SEGRETO MILITARE	20
ARTICOLO 19 – RECESSO UNILATERALE DELL’AFFIDATARIO	20
ARTICOLO 20 – RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE.....	21
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21

ARTICOLO 22 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ 23

ARTICOLO 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI 24

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI 24

ARTICOLO 25 – CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....25

ARTICOLO 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ.....25

ARTICOLO 27 – EFFICACIA DEL CONTRATTO 26

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì ____ del mese di _____ in **ANCONA**,

nella sede del MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DI

COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO di Ancona, sita in Via della

Marina 1, c.a.p. 60127, Ancona (AN), d'ora in poi chiamata MARICOMMI,

innanzi a me, **Ufficiale Rogante**, Tenente di Vascello (CM) Andrea Mariani

Marini, nato ad Assisi (PG) il 22/07/1990, designato con decreto di nomina n.

06 in data 14.04.2025, che qui si richiama pur non allegandolo, non assistito -

ai sensi dell' art. 48 della Legge 16/02/2013, n.89 - dai testimoni per espressa

concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono costituiti, in qualità di

parti:

il Capitano di Fregata (CM) Elena RUBINO, nata a Galatina (LE) il

19/03/1977, residente a Roma in via Riano 8, intervenuta al presente atto non

in proprio ma in rappresentanza della stazione appaltante (C.F. 93007860427),

nella sua qualità di **Responsabile del procedimento per la fase di**

affidamento;

E

per l'altra parte, di seguito denominata l'affidatario o il contraente, il

	_____ , nato a _____ il _____ , C.F. _____ ,	
	residente a _____ , il quale agisce in qualità di _____ della	
	_____ con sede legale in _____ , iscritta alla C.C.I.A.A. di	
	_____ .	
	Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale e	
	poteri io, Ufficiale Rogante, sono certo e faccio fede, hanno richiesto la	
	stipulazione del presente contratto in forma pubblica amministrativa.	
	P R E M E S S O	
	- che con la Determina a contrarre di Maricommi Ancona nr. _____	
	_____ il Direttore ha disposto l'espletamento di una procedura	
	aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo	
	il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa vantaggiosa	
	sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108	
	comma 2 lett. b.del D.Lgs. 36/2023;	
	- in data _____ è stato pubblicato sul sito internet di Forza Armata,	
	nella sezione "Bandi di gara" dedicata a questa Stazione appaltante,	
	l'avviso esplorativo volto ad acquisire le manifestazioni di interesse rela-	
	tive all'appalto in argomento;	
	- che in data _____ , tramite la piattaforma telematica del Sistema di	
	<i>e-Procurement</i> della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. e lo	
	strumento di negoziazione "gare in <i>Application Service Providing</i> (ASP)",	
	è stata avviata la gara n. _____ , a cui sono stati invitati n.	
	_____ operatori economici;	
	- che a seguito di regolare procedura di gara esperita in più fasi presso	
	MARICOMMI Ancona (nelle date _____), a seguito della	

	proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del	
	Procedimento per la fase di affidamento e deliberata con Determina	
	del Direttore della Direzione di Commissariato M.M. di Ancona n.	
	_____ in data _____ ai sensi dell'art. 17 comma 5 del	
	D.lgs. n. 36/2023, previa verifica dei requisiti di carattere tecnico-	
	organizzativo ed economico finanziario nonché dei requisiti di ordine	
	speciale <i>ex art.</i> 100 ed allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 in capo	
	all'operatore economico risultato miglior offerente ai sensi dell'art. 108	
	del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, a favore dell'affidatario, al prezzo offerto di € _____	
	inclusi costi per la sicurezza, manodopera e aliquota IVA al 22%;	
	- che si è proceduto all'accertamento di tutti i requisiti di carattere generale,	
	<i>ex artt.</i> 94, 95, 96, 98 ed allegato II.10 del D.lgs. 36/2023, inclusa	
	l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di	
	applicazione di misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa	
	quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il presente atto ha per oggetto il servizio di progettazione di fattibilità tecnica	
	ed economica e progettazione esecutiva dei lavori di “risanamento	
	conservativo delle capriate lignee tese 277 e 279” di MARISTUDI VENEZIA	
	- ex Arsenale M.M.	
	L'affidatario si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma legale,	

ad eseguire e dare eseguita all'Amministrazione della Difesa, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe; in particolare il contraente, dopo un'attenta lettura delle condizioni generali e particolari, amministrative e tecniche, stabilite nel presente contratto, nel disciplinare tecnico allegato e documenti facenti parte integrante del contratto, dichiara di conoscerne ciascuna singolarmente e nel loro complesso e si vincola a rispettarne il contenuto.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato);
- R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), per le parti non espressamente abrogate dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), di seguito denominato “Regolamento Difesa”;

- D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) con modifiche del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- Legge 29 luglio 2021 n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni);
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato "Codice" e ss.mm.ii.;

ARTICOLO 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo per il quale l'affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicato sull'offerta, è di netti € _____. Per effetto dell'aliquota I.V.A. al 22% di € _____, il presente atto assume l'impegno definito di _____. Non sono dovuti compensi o rimborsi spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell'offerta. L'affidatario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi compenso, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'Amministrazione committente.

ARTICOLO 4 – I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)

L'I.V.A. al 22%, pari a € _____, sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i..

Il numero di codice fiscale di MARICOMMI è: 93007860427.

Il numero di partita I.V.A. dell'affidatario è: _____.

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.

21 comma 6 del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

ARTICOLO 5 – PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 125 del Codice, sul valore del contratto di appalto riferito unicamente ai lavori è calcolato l’importo dell'anticipazione del prezzo pari al 10% da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione dei lavori.

E’ previsto il pagamento di nr. due acconti, ovvero uno per il PFTE (incluse indagini) e Geologo per un importo pari € 238.895,03 ad approvazione del PFTE, e uno per il P.E per € 142.027,02 ad approvazione PE, dai quali verrà detratto l’anticipazione corrisposta ed eventuali penali. Il resto verrà pagato a saldo.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di fattura elettronica, che deve essere prodotta con le modalità e secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante, e al buon esito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (CRE) ai sensi dell’art. 116 del Codice.

I pagamenti saranno effettuati mediante appositi ordini di pagamento - mandati informatici – previo riscontro d’ufficio della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa (DURC), nonché fiscale (Equitalia) dell’Impresa - intestati all’affidatario ed estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario presso Banca _____ filiale di _____, con codice IBAN _____, che l'affidatario dichiara quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i.. L'affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n. 136/2010 e s.m.i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione

	appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per	
	territorio della notizia dell'inadempimento della controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	In deroga alla previsione di cui all'art. 125 co. 2 del Codice, il pagamento della	
	fattura dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni in considerazione della specifica complessità dell'appalto e delle	
	caratteristiche delle prestazioni connesse alla sua esecuzione derivanti dalla	
	struttura gerarchica degli organi tecnici del Ministero della Difesa.	
	Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all'affidatario, il termine	
	suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto gli obblighi posti	
	a suo carico.	
	La fatturazione – emessa a regime di scissione dei pagamenti (<i>split payment</i>) -	
	così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di	
	emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi	
	alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,	
	della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura	
	elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti	
	dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO: 1H7QOX intestato a Direzione di	
	Commissariato M.M. di Ancona - Via della Marina, 1 - 60127 ANCONA -	
	C.F. 93007860427.	
	Il ricevimento/riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013	
	non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del	
	relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di verifica di	
	conformità per il saldo nei termini di legge.	
	Trattandosi di contratto <i>intuitu personae</i> , sussiste il divieto assoluto di cessione	

a terzi dello stesso. La violazione del predetto divieto di cessione comporta la sanzione della nullità del contratto.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi previsti dall'art. 120, comma 12 del Codice e entro i limiti e con le modalità in esso stabilite e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Amministrazione committente.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato II, 2-bis del medesimo, è prevista la revisione dei prezzi del presente contratto, sia in aumento che in diminuzione, a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello del provvedimento di aggiudicazione e nel corso dell'esecuzione, limitatamente alle prestazioni da eseguire dopo tale data, qualora ricorrano le circostanze di seguito indicate e con le modalità procedurali esplicitate.

La suddetta revisione dei prezzi si applica nel caso in cui, per effetto di condizioni di natura oggettiva, il costo del servizio, inteso quale importo contrattuale originario al netto del ribasso, subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 (cinque) per cento ed opera nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

La stazione appaltante monitora annualmente, per il tramite del Direttore dell'esecuzione qualora nominato o del RUP in assenza del primo, l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al fine di determinare la sussistenza della condizioni per l'applicazione della revisione dei prezzi, nel qual caso si procede automaticamente, senza necessità di istanza di parte, previa comunicazione del Direttore dell'esecuzione

medesimo al RUP e all'appaltatore.

L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, determinato ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato II.2-bis del Codice, è liquidato in occasione del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo, secondo la cadenza contrattuale delle medesime, unitamente all'importo dovuto per lo svolgimento del servizio/consegna della fornitura.

Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la regolazione degli
importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati
sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del Codice Civile.

ARTICOLO 7 – APPROVAZIONE CONTRATTO E CONTROLLI

In ordine all'efficacia del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai
sensi dell'art. 117 del Codice, l'affidatario ha presentato garanzia fideiussoria

definitiva n. _____ dell'importo di € _____ rilasciata da
 _____ - in data _____, la cui legittimità viene attestata e
 dichiarata dal Sig. _____, munito degli occorrenti poteri in forza di
 procura a rogito del Notaio _____ in data _____ registrato il

_____, in conformità con gli schemi di polizza tipo 1.2, previsti dal
D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. La stazione appaltante può richiedere

all'affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Questi è tenuto a reintegrarla immediatamente e comunque nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore, restando impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto come specificato nel successivo art. 24. La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117, comma 8, del Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia. Si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

ARTICOLO 9 – POLIZZA RC PROFESSIONALE

L'affidatario del servizio e i progettisti incaricati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in conformità alla normativa vigente, presentano una polizza assicurativa "All Risks" di Responsabilità Civile professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità

	Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, per rischi derivanti dallo	
	svolgimento di tutte le attività professionali di propria competenza, tra cui	
	rientra il servizio in oggetto.	
	Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da	
	errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a	
	carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del	
	servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea	
	dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette	
	condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza	
	da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti	
	i compensi professionali.	
	ARTICOLO 9 – DURATA DELLA PRESTAZIONE	
	Il termine previsto per l'espletamento dell'appalto da parte dell'Affidatario è	
	di seguito esplicitato:	
	- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, redazione della relazione	
	geologica, inclusa l'esecuzione preliminare delle previste indagini e rilievi,	
	sono assegnati 90 giorni solari e consecutivi, dalla data del verbale di avvio.	
	- Progettazione esecutiva, sono assegnati 60 giorni solari e consecutivi, dalla	
	data del verbale di avvio.	
	Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse	
	condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui	
	alla riga precedente pari a 02 giorni.	
	Sono altresì, esclusi dal computo i giorni:	
	- per la redazione dei verbali di avvio, di sospensione, di ripresa e di	
	ultimazione;	

	- per la partecipazione a riunioni e verifiche relativamente all'attività;	
	- per l'acquisizione di eventuali pareri di legge e valutazioni di merito rilasciati dalla Stazione Appaltante e o Enti vari esterni all'A.D..	
	Eventuali proroghe possono essere concesse dal RUP ove adeguatamente motivate.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'attività per il tempo ritenuto necessario, relativamente ad esigenze operative, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.	
	ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	
	DELLA PRESTAZIONE	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità, prescrizioni e oneri previsti nel disciplinare tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti tutti parte integrante del presente contratto.	
	Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Progetto, Capitano di Fregata (INFR) Domenico Egidio MAGGI di MARIGENIMIL ANCONA, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare.	
	L'affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:	
	- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;	
	- a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si	

	verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che	
	rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;	
	- a partecipare, concordandone le modalità, ad eventuali incontri/riunioni	
	collegiali, a cadenza periodica, eventualmente indette	
	dall'Amministrazione affidante;	
	- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria all'esatto	
	adempimento degli obblighi a suo carico.	
	L'affidatario si assume l'obbligo di comunicare tempestivamente	
	all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante	
	importanza. L'affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile del	
	procedimento tutta la documentazione relativa alla prestazione svolta, nelle	
	modalità e nei tempi specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti	
	per iscritto dall'Amministrazione e comunque prima del pagamento del	
	corrispettivo.	
	L'Ente stipulante si impegna altresì a garantire i rapporti con i propri uffici	
	attraverso il Responsabile del procedimento e l'accesso all'area interessata dai	
	lavori in oggetto ogniqualevolta l'affidatario ne faccia esplicita richiesta nel	
	corso di espletamento della prestazione in oggetto.	
	ARTICOLO 11 – PENALITÀ	
	Qualora l'affidatario incorra in inadempimenti rispetto al termine ed alle	
	modalità previste al precedente articolo 9, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs.	
	36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella	
	misura giornaliera pari al 1% (unopermille) dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	

ammontare netto contrattuale, potendo comportare il superamento di questi limiti la risoluzione del contratto ex art. 122 del Codice.

ARTICOLO 12 – RITARDI NEI PAGAMENTI

Qualora l'emissione del certificato di pagamento della rata di acconto e del saldo non avvenga entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di maturazione, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'affidatario gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 5, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'affidatario gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. All'affidatario spetta altresì quanto previsto dall'art. 6, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono riconosciute senza necessità di apposite domande o riserve e sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'affidatario.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO

In linea con quanto previsto dal Codice ed in relazione a quanto dichiarato dall'affidatario all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono formare oggetto di

ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza alla succitata normativa, devono essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla stazione appaltante per le conseguenti autorizzazioni.

È fatto obbligo all'affidatario che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art. 119, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Nell'atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui alle suddette lettere a) e c).

L'affidatario è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima

		disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.	
		Nel contratto di subappalto l'affidatario dovrà inserire, oltre ai codici CIG e	
		CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola	
		concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.	
		136/2010 e ss.mm.ii. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di	
		nullità assoluta del contratto stesso.	
		Si applica quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 7 marzo	
		2018 n. 49.	
		ARTICOLO 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI	
		ESECUZIONE	
		Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di	
		affidamento nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 e	
		all'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice.	
		Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori	
		non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, dei	
		lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del	
		Direttore dei lavori.	
		L'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune	
		dalla stazione appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato purché	
		non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.	
		Nel caso di proposta di variante formulata dall'affidatario, questi è tenuto a	
		presentare, a sua cura e spese, all'approvazione della Direzione lavori (a firma	
		di tecnico abilitato iscritto all'ordine):	
		a) una relazione tecnica giustificativa delle variazioni proposte;	
		b) un computo metrico estimativo comparativo, formulato sulla base dei	

	prezzi previsti in contratto e nel caso di nuovi prezzi, si dovrà allegare la	
	relativa analisi dei nuovi prezzi;	
	c) gli elaborati grafici di dettaglio esplicativi;	
	d) una relazione di calcolo, di dimensionamento e di verifica ove necessari.	
	Per la redazione e presentazione di tale proposta non verranno riconosciute	
	proroghe dei termini contrattuali.	
	ARTICOLO 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Per il presente contratto, data la natura ed entità economica dei lavori,	
	l'Amministrazione emetterà a chiusura dei lavori un certificato di regolare	
	esecuzione, come previsto dall'art. 58 del D.P.R. 236/2012 e dall'art. 50,	
	comma 7 e dall'art. 116 comma 7 del Codice.	
	Ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice, il certificato di regolare	
	esecuzione delle opere verrà eseguito entro tre mesi dalla data del certificato	
	di ultimazione dei lavori. Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume	
	carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione del certificato di	
	regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023.	
	Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato, lo stesso si	
	intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non	
	sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
	ARTICOLO 16 – CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE	
	Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già	
	compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art. 230 del	
	D.P.R. n. 207/2010, può procedere alla presa in consegna anticipata a	
	condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal	
	capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle	

opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati. Il collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'affidatario e redigerà un verbale nel quale menzionerà le constatazioni e le conclusioni dedotte. Detto verbale sarà quindi sottoscritto dal collaudatore e dall'affidatario. Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso invece in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice mentre si applica l'art. 25 del c.p.c..

ARTICOLO 18 – TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto all'affidatario - che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa. L'affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei.

ARTICOLO 19 – RECESSO UNILATERALE DELL’AFFIDATARIO

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto ai termini previsti, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio

	inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto	
	notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso	
	delle spese contrattuali.	
	Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione	
	appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, nei limiti ed alle	
	condizioni dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice.	
	ARTICOLO 20 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE	
	L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque	
	momento e per qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del	
	Codice.	
	ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, la stazione appaltante	
	può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una	
	o più delle condizioni previste all'articolo 122 del Codice.	
	Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto si	
	verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 122 del Codice, il	
	presente contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.	
	La stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che	
	l'appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà	
	essergli notificata dalla stazione appaltante, mediante PEC, con preavviso di	
	non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:	
	a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide,	
	del R.U.P. o del Direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione o gli	
	obblighi previsti in contratto;	
	b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della	

		prestazione oggetto dell'affidamento;	
	c)	sospensione e ritardi nell'espletamento della prestazione da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;	
	d)	rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal contratto;	
	e)	cessione anche parziale del contratto non espressamente autorizzata;	
	f)	grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare tecnico e del R.U.P.;	
	g)	mancata rispondenza dei lavori eseguiti al capitolato speciale d'appalto, specifiche tecniche e attività previste in contratto;	
	h)	mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto;	
	i)	mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.	
		Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:	
	-	perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;	
	-	mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;	
	-	sopravvenienza a carico dell'affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;	
	-	inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	

	personale;	
	- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso	
	Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività	
	oggetto dell'appalto;	
	- ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice, se nei confronti	
	dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta	
	sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.	
	La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della	
	stazione appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione PEC.	
	In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante provvederà ad	
	agire per il ristoro dell'eventuale danno subito. L'affidatario è sempre tenuto	
	al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la	
	stazione appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività	
	regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni	
	diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori	
	costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni	
	ulteriore risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi di risoluzione del	
	contratto, deliberata dalla stazione appaltante, la cauzione definitiva prestata	
	dall'affidatario viene incamerata in misura proporzionale alla parte del	
	contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali	
	ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.	
	ARTICOLO 22 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ	
	L'affidatario garantisce l'Amministrazione e rimane unico responsabile per i	

danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi, tenuto conto dei casi di responsabilità solidale *ex art. 119 del Codice*.

ARTICOLO 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC. A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge il proprio domicilio digitale, fissato per gli obblighi di notificazione via mail PEC degli atti e comunicazioni inerenti al contratto, al seguente indirizzo: _____ . È obbligo dell'affidatario, in caso di variazioni, darne preventiva e tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto, per il necessario assenso. L'indirizzo PEC della stazione appaltante è il seguente: maricommi.ancona@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI

L'articolo 18, comma 10, del Codice stabilisce che con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'affidatario assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice. Pertanto, il valore dell'imposta di bollo che l'affidatario ha versato per la stipula del contratto è di € _____,00 (Euro _____ /00). Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972. L'imposta di registro, secondo

	quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n. 131, è dovuta nella misura	
	fissa di € 200,00. A tal fine l'affidatario ha versato la somma di € _____	
	(ex Decreto Legislativo 163/2016: registrazione telematica dei contratti	
	pubblici aventi ad oggetto appalti, servizi e forniture stipulati con modalità	
	informatiche) tramite bonifico bancario sul c.c. di questa A.D. (IBAN: IT 22	
	Q 07601 02600 000012332607; Descrizione conto: DIREZIONE DI	
	COMMISSARIATO M.M.-ANCONA), in quanto gli Uffici competenti	
	dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione telematica del contratto,	
	incombenza assolta da me Ufficiale Rogante, preleveranno automaticamente	
	dal conto corrente il medesimo importo. L'attestazione del versamento della	
	somma di cui al precedente periodo è stata presentata nelle tempistiche	
	previste.	
	ARTICOLO 25 – CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 l'Amministrazione committente,	
	quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente	
	procedura, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della	
	gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in	
	modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.	
	Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione	
	previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni	
	derivanti dall'affidamento del presente contratto.	
	ARTICOLO 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ	
	L'affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti	
	a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice	

di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'affidatario, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 27 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre vincola l'affidatario fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del. R.D. n. 2440/1923 e 32, commi 12 e 13, del Codice.

Il Capitano di Fregata (CM) Elena RUBINO, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma pubblica amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante, Tenente di Vascello (CM) Andrea MARIANI MARINI, previa

lettura fatta ad alta e intelligibile voce, alle parti contraenti *meco* sottoscritte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'affidatario dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente contratto, mediante l'apposizione della firma autografa, digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD).

Il presente contratto consta di numero n. ** () pagine (** facciate intere e la facciata nr. ** in numero di ** righe) e dei seguenti allegati:

- Allegato 1: Capitolato speciale d'appalto (n. ** pagine);
- Allegato 2: Piano di sicurezza e coordinamento (n. * pagine);
- Allegato 3: Elenco prezzi, Quadro economico (n. * pagine);
- Allegato 4: Offerta economica dell'aggiudicatario (n. * pagine);
- Allegato 5: Tracciabilità dei flussi finanziari, Patto d'integrità (n. * pagine);
- Allegato 6: Dichiarazione soggetto firmatario (n. ** pagine);
- Allegato 7: Cronoprogramma (nr. ** pagina);
- Allegato 8: Polizza fideiussoria (n. ** pagine);

per un totale di _____ pagine.

PER L'AFFIDATARIO

Il legale rappresentante

Sig. _____

Identificato a mezzo Carta di Identità nr. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____.

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023)

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

Capitano di Fregata (CM) Elena RUBINO

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023)

L'Ufficiale Rogante

Tenente di Vascello (CM) Andrea MARIANI MARINI

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023)